

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare la decisione controversa;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento;
- adottare ogni altra misura che il Tribunale reputi necessaria.

Motivi e principali argomenti

Con tale ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento, conformemente all'art. 230 CE, della decisione della Commissione 7 novembre 2008, 2008/902/CE, concernente la non iscrizione del napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (notificata con il numero C(2008) 6281) ⁽¹⁾. Le misure controverse entreranno in vigore il 7 maggio 2009.

La ricorrente deduce tre motivi a sostegno delle sue pretese.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione controversa contiene manifesti errori di valutazione. A suo parere, non sussistono giustificazioni scientifiche sufficienti per le conclusioni contenute nella decisione controversa, e la Commissione, in violazione dell'art. 5 della direttiva 91/414 ⁽²⁾ e dell'art. 11, n. 2, del regolamento n. 1490/2002 ⁽³⁾, non ha preso in considerazione tutte le prove scientifiche disponibili.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato forme sostanziali, ossia l'art. 11 del regolamento n. 1490/2002, in quanto il suo presunto comportamento contrastante e contraddittorio ha negato alla ricorrente il diritto di revocare il supporto di una sostanza in cambio di una proroga della fase di eliminazione graduale in attesa della ripresentazione di un fascicolo. Inoltre, la ricorrente rileva che la Commissione non ha adottato la decisione controversa entro i termini procedurali applicabili, violando, pertanto, l'art. 11, n. 4, del regolamento n. 1490/2002.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato principi fondamentali del diritto comunitario, come il

principio di legittimo affidamento, il principio dell'equo processo e il diritto della difesa della ricorrente, nonché il principio di proporzionalità di cui all'art. 5 CE, in quanto, secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe potuto prorogare i termini applicabili al fine di concedere più tempo all'EFSA per riesaminare le informazioni e i dati presentati dalla ricorrente. Essa osserva inoltre che la Commissione non ha fornito una motivazione sufficiente per giustificare il suo disaccordo sulla posizione della SMR e dell'EFSA, violando, pertanto, gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 253 CE.

⁽¹⁾ GU 2008, L 326, pag. 35.

⁽²⁾ Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU 1991, L 230, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) della Commissione 14 agosto 2002, n. 1490, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 451/2000 (GU 2002, L 224, pag. 23).

Ricorso proposto l'11 marzo 2009 — Tubesca/UAMI — Tubos del Mediterráneo (T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO S.A.)

(Causa T-98/09)

(2009/C 102/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Tubesca (Ailly-sur-Noye, Francia) (rappresentante: F. Greffe, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tubos del Mediterráneo, SA (Sagunto, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

— Annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 17 dicembre 2008, ricorso R 518/2008-4.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Tubos del Mediterraneo, SA

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO S.A.», per prodotti e servizi delle classi 6, 35 e 42 — domanda di registrazione n. 4 085 098

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchi denominativo nazionale e figurativo internazionale «TUBESCA» per prodotti delle classi 6, 19 e 20

Decisione della divisione di opposizione: l'opposizione è accolta parzialmente; diniego parziale di registrazione del marchio richiesto

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: vi sarebbe, per il consumatore di media accortezza o per l'utente finale, un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, tanto più che i marchi «TUBESCA» sarebbero notoriamente conosciuti e fortemente distintivi.

Ricorso presentato il 4 marzo 2009 — Italia/Commissione

(Causa T-99/09)

(2009/C 102/50)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (Rappresentante: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la lettera del 2.2.2009, n. 000841 (doc. n. 1) della Commissione europea — Direzione Generale Politica Regionale avente ad oggetto “Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto” contenente la seguente decisione: “Pertanto, la data a partire dalla quale la Commissione europea considera inammissibili le spese relative alla misura 1.7 del POR 2000-2006 è il 29 giugno 2007 e non il 17 maggio 2006, come annunciato nella nota 22.12.2008 sopra richiamata”.

— Annullare la lettera del 6.2.2009, n. 001059 (doc. n. 2) della Commissione europea — Direzione Generale Politica Regionale avente ad oggetto “Interruzione della domanda di pagamento e richieste informazioni relative alle rettifiche finanziarie a norma dell'art. 39 del Reg. 1260/99 OR Campania” contenente la seguente decisione: “Pertanto, la data a partire dalla quale la Commissione europea considera inammissibili le spese relative alla misura 1.7 del POR 2000-2006 è il 29 giugno 2007 e non il 17 maggio 2006, come precedentemente indicato”.

— Annullare la lettera del 22.12.2008, n. 012480 (doc. n. 3) della Commissione europea — Direzione Generale Politica Regionale avente ad oggetto POR Campania 2000-2006 (CCI n. 1999 IT 16 1 PO 007) — Conseguenze della procedura di infrazione 2007/2195 sulla gestione dei rifiuti in Campania, con la quale “la Commissione chiede di dedurre, a partire dalla prossima domanda di pagamento, tutte le spese a valere sulla misura 1.7 sostenute dopo il 29 giugno 2007”

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle proprie pretese la ricorrente fa valere la violazione degli artt. 32 n. 3 comma 1 lett. f) e comma 2 e 39 nn. 2 e 3, del regolamento n. 1260/99⁽¹⁾. Essa afferma in particolare che:

- a) Affinché possa essere dichiarata inammissibile una domanda di pagamento di contributi di un Fondo strutturale per il fatto che pende una procedura di infrazione, occorre che l'oggetto specifico della procedura di infrazione si identifichi precisamente con l'oggetto della domanda di pagamento.